

ACCERTAMENTO

Niente sanzioni in caso di giurisprudenza discordante

di Angelo Ginex

In tema di sanzioni amministrative, la **formazione di orientamenti giurisprudenziali discordanti** rappresenta un fatto indice rivelatore di **incertezza normativa oggettiva**, come tale idoneo ad **escludere l'irrogazione della sanzione** ex [**articolo 10, comma 3, L. 212/2000**](#), concretandosi in una situazione giuridica caratterizzata dalla **impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente**, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con [**ordinanza n. 11084 del 19.04.2019**](#).

La vicenda trae origine da una prima controversia concernente una **rendita catastale**, la quale veniva definita con sentenza della Corte di Cassazione.

Nelle more del suddetto giudizio, con il **passaggio di proprietà** di tale immobile ad una nuova società venivano eseguite delle modifiche strutturali e **mutata la rendita catastale**, che veniva, successivamente, rettificata dall'Amministrazione finanziaria.

Sulla base di detta ultima rettifica, l'Ente territoriale impositore provvedeva a notificare alla società un **avviso di accertamento**, nel quale veniva accertato un **maggior imponibile ai fini Ici**, accompagnato dall'irrogazione della correlativa sanzione.

Il contribuente si induceva, pertanto, ad impugnare l'avviso di rettifica e l'atto di contestazione della sanzione, dando così vita a **due processi**.

Relativamente al **secondo procedimento giudiziario**, in particolare, i giudici di prime cure **rigettavano le doglianze di parte ricorrente**, decisione poi confermata anche dai giudici del gravame.

Seguiva, dunque, **ricorso per cassazione** da parte della società la quale deduceva la violazione di legge ex [**articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.**](#), per **erronea applicazione** degli [**articoli 8 D.Lgs. 546/1992**](#) e [**6, comma 2, D.Lgs. 472/1997**](#), nonché degli [**articoli 10, comma 3, L. 212/2000**](#) e [**5, comma 2, D.Lgs. 504/1992**](#).

In particolare, richiamando l'intervenuta decisione sull'altro ricorso inerente alla determinazione della rendita catastale e rilevando delle **condizioni di obiettiva incertezza** sulla portata applicativa dell'[**articolo 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992**](#), il ricorrente si doleva della **mancata esclusione dell'irrogazione delle sanzioni** da parte dei giudici di seconde cure, in spregio all'[**articolo 10, comma 3, L. 212/2000**](#).

Resistendo con controricorso, invece, l'Ente locale impositore sosteneva l'insussistenza di qualsivoglia incertezza sulla base imponibile in quanto la **rendita catastale** era reputata **definitiva alla data di liquidazione dell'imposta**.

I Supremi giudici, **ritenendo fondata la censura del ricorrente**, hanno prospettato un **inedito scenario** a tutto vantaggio del contribuente.

È, infatti, concetto ormai **pacifico** quello dell'**esclusione dell'irrogazione delle sanzioni** in caso di **incertezza normativa oggettiva**, situazione ricorrente allorquando risulti impossibile individuare con certezza e in maniera univoca la norma giuridica sussuntiva della fattispecie concreta.

In particolare, come sottolineato dalla Suprema Corte, classici **indici sintomatici** che darebbero vita a detta situazione di irresolutezza sarebbero: la **difficoltà di individuazione o di interpretazione** di disposizioni normative, l'**assenza o la contraddittorietà** delle informazioni o di **documenti di prassi amministrativa**, il **contrasto tra prassi e approdi giurisprudenziali** ovvero tra più orientamenti dottrinali, l'adozione di norme di interpretazione autentica e, da ultimo, la **formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi** (Cfr. [Cass., sent. 17250/2014](#)).

In ogni caso, preme sottolineare come a detta conclusione debba pervenirsi dopo un **attento e metodico procedimento ermeneutico** da parte del giudice istruttore.

Tuttavia, nella vicenda in rassegna, un **nuovo fatto indice di incertezza normativa** è stato rilevato dai giudici di legittimità nella **discordanza tra pronunce** intervenute anche in sede di legittimità.

Più nel dettaglio, nel caso in esame, anche se in assenza di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale affermato, l'**ondivaga giurisprudenza ha causato nel contribuente un clima di profonda incertezza**, tanto da esigere l'emanazione di una norma di interpretazione autentica dell'**articolo 4 R.D.L. 652/1939**, quale l'[articolo 1-quinquies D.L. 44/2005](#), che si concentrasse sulla computabilità o meno di varie componenti utilizzate nella produzione di energia elettrica nel calcolo per la determinazione della **rendita catastale** a fini Ici e ponesse dunque fine ai dubbi registrati in materia.

Detta norma, **occorsa soltanto nell'annualità cui si riferiva l'atto impugnato**, ha impedito al contribuente di conformarsi ad essa.

Per tali ragioni, il ricorso della società sanzionata è stato accolto e **l'atto di contestazione della sanzione è stato annullato**.

Seminario di specializzazione

L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)